



F.A.Q - DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI

relative ai **“Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II grado” ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 (VII ciclo a.a. 2021/2022)**

Che cosa è il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità?

Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell’articolo 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

Che titolo si acquisisce?

A conclusione del Percorso il candidato che supera, con esito favorevole, l’esame finale, consegue il “diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” che consente l’inserimento nelle graduatorie d’istituto e in quelle provinciali.

Quali sono i requisiti di ammissione al Corso?

Come riportato all’articolo 2 del Bando:

1. Alla selezione sono ammessi, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 755 del 6 luglio 2021, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 5 comma 2 del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, i candidati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’**infanzia e primaria**:
 - titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/02.
 - b) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di **primo e secondo grado**:
 - il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti (DPR 19/2016 così come modificato dal D.M. 259/2017) e i 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, come previsto dal D.M. 259/2017, tabella B dell’allegato A.



- sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

1. Bis "Requisiti di accesso – **Classi ad esaurimento**", ai sensi della nota del MUR n. 22369 del 13/08/2020 relativa a "Attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno 2019-2020-Chiarimenti":

- i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017;
- non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio".
- I candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla presente selezione, previa presentazione del titolo tradotto e legalizzato della dichiarazione di valore redatta dagli Uffici Ministeriali competenti.
- Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 333 del 31 marzo 2022: "I candidati in possesso di titolo di studio **non abilitante** conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo

Quali prove devo superare per accedere ai Percorsi?

L'articolo 1 comma 3 del D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 stabilisce che le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi del D.M. dell'8 febbraio 2019 n. 92 e del D.I. del 7 agosto 2020 n. 90, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.

Il Bando di Ateneo all'articolo 6 determina l'articolazione delle prove in:

1) un **test preselettivo**:

- è una prova a risposta chiusa con 5 opzioni di risposta;
- almeno 20 domande sono volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;
- ha la durata di 2 ore;
- comprende un numero di domande pari a 60;
- la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti;
- sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

1) una **prova scritta**, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti:

- consta di n. 3 quesiti a risposta aperta relative alle tematiche previste dell'articolo 6, comma 5, e dell'Allegato C (articolo 2) del D.M. del 30 settembre 2011;
- le risposte non possono superare il numero massimo di 20 righe per ogni domanda;



- per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore uguale a 21/30.
- 2) una **prova orale**, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti:
- verte sui contenuti delle prove scritte, unitamente alla capacità di argomentazione, al corretto uso della lingua e su aspetti motivazionali;
 - è superata se il candidato riporta una votazione maggiore uguale a 21/30;
 - il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al corso di specializzazione.

Esistono titoli valutabili?

Sì, ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.M. del 30 settembre 2011, per un massimo di 10 punti.

I titoli di studio valutabili, ai sensi dell'art. 7 del Bando sono i seguenti:

- dottorato di ricerca (**punti 3**)
- master universitario di 60 cfu (**punti 1**)

Quanti candidati saranno ammessi alla seconda prova e qual è il punteggio minimo per superare il test preliminare?

Il D.M. 92 dell'8 febbraio 2019 modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, ha rettificato il D.M. 30 settembre 2011 nella misura in cui si prevedeva un punteggio minimo di 21/30 per il Test, pertanto non è più previsto un punteggio minimo per accedere alla prova scritta: il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al Percorso sul Sostegno.

Per ogni grado di scuola sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono inoltre ammessi alla seconda prova coloro che, all'esito della prova preselettiva, hanno riportato il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Esempio: 100 posti banditi; saranno ammessi alla seconda prova 200 candidati più eventuali altri candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del 200° candidato.

Quali tipologie di candidati sono esonerati dallo svolgimento del test preselettivo e accedono direttamente alla seconda prova?

Ai sensi del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, accedono direttamente alla prova scritta i soggetti che:

- i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
- i candidati con grado di disabilità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'esonero dalla partecipazione al test preselettivo deve essere richiesto dai soggetti aventi diritto attraverso apposita istanza presentabile con la compilazione degli allegati alla domanda di iscrizione al concorso (**bbv** per i candidati esonerati per anzianità di servizio; **allegato C** per i candidati esonerati per invalidità).

Come si crea la graduatoria finale?

La graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 4-bis del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli valutabili presentati dai medesimi.



In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Si possono integrare le graduatorie?

L'articolo 4 comma 5 del D.M. dell'8 febbraio 2019, n. 92 stabilisce che nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili (le graduatorie saranno eventualmente integrate in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste). A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M. Sostegno del 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli Atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti in conformità ai propri bandi.

È possibile iscriversi in sovrannumero?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.M. dell'8 febbraio 2019, n. 92, sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza sostenere alcuna prova, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione **esclusivamente presso l'Ateneo di Urbino**:

- a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Come si effettua l'iscrizione in sovrannumero?

I soggetti in possesso dei requisiti soprarichiamati per iscriversi in sovrannumero devono effettuare l'iscrizione on line seguendo le modalità stabilite con avviso pubblicato all'indirizzo http://www.uniurb.it/specializzazione_sostegno alla voce "Novità e aggiornamenti".

Le iscrizioni in sovrannumero per essere perfezionate prevedono il pagamento della quota di iscrizione così come definita dal comma 1 dell'art.11 del Bando.

Possiedo già il titolo di specializzazione per un altro ordine\grado di istruzione. Posso usufruire di un'abbreviazione dei percorsi?

L'Ateneo di Urbino, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 92/2019, predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, ovvero ammessi in sovrannumero.

È necessario richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti compilando, durante la procedura di iscrizione on line, un apposito modulo (Modulo E).

Successivamente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti formativi universitari (CFU) dei laboratori e i 12 CFU di tirocinio, espressamente previsti dal decreto ministeriale del 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.

Vorrei partecipare alla selezione per accedere al corso di specializzazione per il sostegno ma sono iscritto ad un Corso di laurea o ad un Master o ad un dottorato di ricerca. Posso essere iscritto contemporaneamente ad entrambi i corsi?

La frequenza dei percorsi di specializzazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, con l'iscrizione a:

- corsi di Dottorato di Ricerca;
- qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, prima dell'immatricolazione al Percorso, istanza di sospensione del precedente percorso formativo.



La frequenza delle attività è obbligatoria?

Il corso è a frequenza obbligatoria. Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.M. dell'8 febbraio 2019, n. 92:

- le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti;
- per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

Per partecipare al corso di sostegno è necessario avere 3 anni di servizio?

Il possesso del requisito delle 3 annualità di servizio, se prestato sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura di iscrizione al concorso, consente di richiedere l'esonero dallo svolgimento del test preselettivo e l'accesso diretto alla seconda prova, ai sensi del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020.

Tuttavia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020, con cui sono state modificate le disposizioni sui requisiti di accesso indicate Decreto Ministeriale n. 92/2019, e ai sensi del D.M. 333 del 31 marzo 2022, il requisito delle 3 annualità di servizio **non** costituisce più titolo di accesso alle procedure per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Pertanto, anche ai candidati che presentano tale anzianità, è richiesto il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Sono un docente ITP. Posso partecipare al corso di specializzazione sul sostegno con il solo diploma? Per quale grado di scuola posso partecipare?

Sì. Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) possono partecipare con il solo diploma essendo esonerati dal possesso dei 24 CFU secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 (che richiama gli articoli 3, comma 1 e 5, comma 2 del D.M. n. 92/2019) e secondo la tabella B dell'Allegato A al D.M. 259/2017. Potranno partecipare esclusivamente per la scuola secondaria di II grado, non avendo titolo per insegnare negli altri gradi di istruzione.

Conseguirò la certificazione per i 24 CFU o i CFU integrativi per l'accesso alla mia classe di concorso dopo la data di scadenza del bando. Posso partecipare con riserva?

No. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza della data di iscrizione on line alla procedura concorsuale, pena l'esclusione.

Per partecipare al corso di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado è sufficiente qualsiasi laurea? Devo possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche o i tre anni di servizio?

Per la scuola secondaria di I e II grado, è necessario possedere un titolo di studio che permetta l'accesso ad almeno una classe di concorso di quel grado di istruzione. Il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali CFU integrativi richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (D.P.R. 19/2016 e tabella A nell'Allegato A al D.M. 259/2017). È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ai sensi del D.M. 616/2017.

L'aver svolto servizio nelle scuole **non** costituisce più titolo di accesso alle procedure per la secondaria di primo e secondo grado, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020, con cui sono state modificate le disposizioni sui requisiti di accesso indicate nel precedente Decreto Ministeriale n. 92/2019, e ai sensi del D.M. 333 del 31 marzo 2022

Quando si terranno le prove di accesso?

Secondo quanto indicato dal D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nelle seguenti date:

- **24 maggio 2022 ore 9.30 – Scuola dell'Infanzia**



- **25 maggio 2022 ore 9.30 - Scuola primaria**
- **26 maggio 2022 ore 9.30 - Scuola secondaria di I grado**
- **27 maggio 2022 ore 9.30 - Scuola secondaria di II grado**

Quali sono gli argomenti delle prove di accesso?

Gli argomenti delle prove di accesso sono indicati nell'articolo 6, comma 1, e all'Allegato C (articolo 2) del D.M. 30 settembre 2011.

La prova selettiva sarà predisposta dalle università o verrà predisposta dal MUR e quindi unica su tutto il territorio nazionale?

Come dispone l'articolo 1 comma 3 del D.M. n. 333 del 31 marzo 2022, le prove sono predisposte dagli Atenei secondo le disposizioni dell'articolo 4 del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal D.I n. 90 del 7 agosto 2020.

Possiedo i requisiti di accesso per più gradi di istruzione. Posso partecipare alle diverse procedure di selezione?

Il candidato che possiede i requisiti di accesso prescritti dal bando, può partecipare alla procedura di selezione per i corsi di specializzazione per il sostegno per più gradi di scuola, iscrivendosi a più concorsi. Deve essere pagata una tassa di partecipazione al concorso per ogni grado di scuola per cui si intende partecipare alle selezioni.

Una volta superato il concorso, nel caso in cui il candidato si trovasse nelle graduatorie di merito in posizione utile all'immatricolazione per più gradi di scuola, dovrà esercitare l'opzione e scegliere il corso a cui iscriversi, fermo restando la possibilità di poter partecipare in sovrannumero nei successivi cicli, senza la necessità di dover nuovamente affrontare le prove selettive per le procedure per le quali si risulti collocati nelle graduatorie di merito (sempre che questa possibilità sia prevista nel D.M. di istituzione del successivo ciclo di specializzazione sul sostegno).

Posso partecipare alla selezione per lo stesso grado di scuola in più Atenei?

Il Test preselettivo è calendarizzato in un'unica data stabilita a livello nazionale per lo stesso grado di scuola, pertanto non è possibile partecipare alla selezione per lo stesso grado di scuola in Atenei differenti.

I candidati che accedono direttamente alla prova scritta, ai sensi del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, devono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Quanto dura il corso?

Secondo quanto indicato dal D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 il corso deve concludersi entro il 30 giugno 2023 e, ai sensi del D.M. Sostegno 30/09/2011, le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di otto mesi.

Come si partecipa alla selezione?

Per presentare la domanda occorre utilizzare esclusivamente la procedura on-line pubblicata all'indirizzo <http://www.uniurb.it/specializzazioniestegno> alla voce "Novità e aggiornamenti", **entro le ore 12 del 5 maggio 2022.**

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 b) del Bando è fissato un limite di utenza sostenibile delle domande di iscrizione al concorso per ogni ordine e grado di scuola, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove, come di seguito riportato:

- n. 140 domande per la Scuola dell'infanzia
- n. 210 domande per la Scuola primaria
- n. 280 domande per la Scuola secondaria di I grado
- n. 490 domande per la Scuola secondaria di II grado

Tale limite non trova applicazione ai candidati "sovrannumerari";



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Formazione Insegnanti
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel.: 0722 303030
helpme.uniurb.it

Al raggiungimento della soglia sopra indicata le iscrizioni al concorso verranno chiuse. Pertanto, la data di chiusura delle iscrizioni al concorso potrebbe risultare anticipata, e diversificata per ogni ordine e grado di scuola, rispetto al termine di scadenza del bando fissato alle ore 12.00 del 5 maggio 2022.

La procedura di iscrizione è perfezionata solo con il pagamento del contributo obbligatorio di iscrizione alla prova di concorsuale pari a € 200,00 (non rimborsabile).

Quanti CFU acquisisco con il corso?

Il titolo di specializzazione si consegue con l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU) e con il superamento dell'esame finale.

A quanto ammontano le tasse universitarie?

L'importo totale è di euro 2.800,00 (da corrispondere in tre rate rispettivamente di euro 900,00 all'atto dell'iscrizione al Percorso sul Sostegno, ed euro 950,00 (II e III rata) entro le date di scadenza definite con successivo Decreto del Direttore Generale), più euro 200,00 di contributo obbligatorio di iscrizione alla prova di ammissione. Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o reddito né esoneri di altra tipologia.

È possibile richiedere il nulla-osta per l'iscrizione in sovranumerario presso altro ateneo?

L'Ateneo di Urbino può rilasciare **nulla-osta** ai candidati in possesso dei requisiti dei candidati sovranumerari (ai sensi dell'art. 12 del Bando), che ne facciano esplicita richiesta, ai fini dell'ammissione come sovranumerari in altri Atenei, secondo le modalità pubblicate con avviso all'indirizzo <http://www.uniurb.it/specializzazioni/sostegno> alla voce "Novità e aggiornamenti".